

COLLEGIO DI ROMA- DEC. 17530/17 – PRES. SIRENA – REL. MELI

Conto corrente bancario – morte del cointestatario – dati sulle giacenze – rifiuto – illegittimità (d.lgs. n.196/2003, art. 7)

Il diritto di accesso alla documentazione bancaria deve essere distinto dall'accesso ai dati personali. La banca, pertanto, non può rifiutarsi di fornire informazioni sulla consistenza di un conto caduto in successione . (MDC)

FATTO

Con ricorso pervenuto il 24.10.2017, il ricorrente riferisce di avere richiesto, in diversi tempi, informazioni alla banca circa la reale consistenza, alla data del 18.11.2011, del conto n. 000000671280 (di cui il padre defunto era uno dei contestatari). A tale richiesta la banca rispondeva indicando cifre diverse nelle varie occasioni. Per effetto dell'incompletezza delle informazioni fornite non era possibile avviare azioni legali tempestive nei confronti degli altri coeredi, che, nel frattempo, secondo informazioni officiose, hanno chiuso il conto o acquisito quanto disponibile tra contanti e titoli. La banca non forniva le informazioni riguardanti la titolarità del conto n. 10335/80 494 verso cui erano stati girocontati fondi, informazione anch'essa necessaria per intervenire il più celermente possibile.

Il ricorrente chiede l'esatta indicazione delle giacenze del conto alla data del 18.11.2011 e dei nominativi degli intestatari del conto su cui sono state girocontate somme dal conto intestato al *de cuius*, oltre al risarcimento spettante per i danni prodottisi per effetto della condotta della banca.

Con le proprie controdeduzioni, l'intermediario rileva che la circostanza del decesso del padre del ricorrente veniva resa nota alla banca soltanto in data 6.11.2012, allorquando il ricorrente chiedeva informazioni in merito alla giacenza del conto alla data del decesso. A tale richiesta la banca rispondeva in data 15.11.2012, elencando correttamente i rapporti intestati al *de cuius* e i relativi saldi. Anni dopo, il ricorrente chiedeva nuovamente informazioni, con lettera priva di data, cui la filiale rispondeva in data 13 e 28.10.2015, fornendo notizie sull'operatività svolta antecedentemente e successivamente al decesso. In particolare, il saldo del conto alla data del decesso era di euro 1.314,11, mentre sul deposito titoli risultavano euro 15.000,00 di titoli dell'intermediario. Ulteriori titoli per un valore nominale di euro 35.000,00 venivano rendicontati in uscita in data 22.11.2011 in quanto la contitolare ne aveva disposto la vendita *ante mortem* in data 17.11.2011. Diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, non venivano mai fornite informazioni inesatte: il rapporto era stato movimentato antecedentemente e successivamente alla morte del *de cuius* dalla cointestataria, senza informare la banca dell'avvenuto decesso. Tale operatività era stata correttamente eseguita e di ciò era stata data contezza al ricorrente nella lettera del 28.10.2015. Quanto agli eventuali profili di responsabilità, le operazioni effettuate dalla contestataria venivano correttamente eseguite, in quanto la banca non conosceva la notizia del decesso, comunicata soltanto in data 6.11.2012 dal ricorrente. In merito alla richiesta di informazioni sugli intestatari del conto n. 1033580, tale informazione, nel rispetto della normativa in materia di tutela della riservatezza, non può essere fornita.

Chiede pertanto che il ricorso sia rigettato, in quanto infondato.

DIRITTO

Il ricorso è parzialmente meritevole di accoglimento nei termini che seguono.

Il ricorrente lamenta che l'intermediario avrebbe fornito informazioni contraddittorie alle proprie richieste di informazioni in merito alla consistenza del conto già intestato al *de*

cuius alla data del decesso. Lamenta altresì il rifiuto della banca di fornire informazioni sulla titolarità del conto in favore del quale sono state girocontate somme dal conto caduto in successione.

Il ricorrente ha indirizzato all'intermediario due richieste. Alla prima, la banca rispondeva trasmettendo le sole informazioni essenziali necessarie alla compilazione della dichiarazione di successione. Alla seconda, formulata circa 3 anni dopo, la banca rispondeva fornendo informazioni più dettagliate in merito ai conti ed ai loro movimenti. Tali informazioni possono considerarsi più ampie, ma non contraddittorie con le prime. A seguito di quanto comunicato nel 2015 la banca ha fornito, per quanto riguarda i saldi e le movimentazioni dei rapporti, un quadro completo della situazione alla data del decesso e coincidente con quanto riportato nelle controdeduzioni.

La seconda doglianza formulata dal ricorrente riguarda il rifiuto della banca di fornire informazioni sulla titolarità del conto in favore del quale sono state girocontate somme dal conto caduto in successione.

La banca oppone al riguardo la normativa in materia di tutela della riservatezza.

Orbene, posto che è pacifica la fuoriuscita di somme dal conto caduto in successione al conto aperto presso la medesima agenzia dell'intermediario, si deve dunque valutare se sia legittimo il rifiuto dell'intermediario di rivelare la destinazione di detti fondi.

Il punto 5.2 delle Linee guida per trattamenti dati relativi al rapporto banca-clientela prevede che:

"...5.2. Accesso ai dati personali ex art. 7 del Codice e accesso alla documentazione bancaria ai sensi dell'art. 119 Tub. Il diritto di accedere ai dati personali previsto dall'art. 7 del Codice deve essere distinto dal diritto di accesso alla documentazione bancaria previsto dall'art. 119 del Tub.

Va al riguardo considerato che quest'ultimo, a differenza di quanto previsto dagli artt. 7 ss. del Codice, riconosce al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo e a chi subentra nell'amministrazione dei suoi beni, il diritto di ottenere copia di atti o documenti bancari (sia che essi contengano dati personali relativi all'interessato, sia nel caso in cui ciò non accada).

Tale diritto non prevede limitazioni rispetto all'ostensibilità delle informazioni contenute nella documentazione richiesta (ivi compresi dati personali relativi a terzi che dovessero esservi contenuti), neanche nelle forme di un parziale oscuramento delle informazioni stesse; il suo esercizio prevede il pagamento delle spese a carico del cliente..."

Sulla base di tale disposizione, il Collegio di coordinamento, con la dec. n. 5856/15, ha ritenuto, in un caso riguardante la richiesta, da parte degli eredi del cointestatario di un conto, dei nominativi dei beneficiari di assegni emessi dal cointestatario superstite, che la normativa in materia di tutela della riservatezza non osti a tale ostensione.

Facendo applicazione del principio così affermato, ritiene questo Collegio che il rifiuto della banca sia illegittimo e che questa debba fornire al ricorrente le informazioni richieste.

Non si può accogliere la domanda di risarcimento dei danni, in quanto non supportata da alcuna prova.

P. Q. M.

Il Collegio dispone che l'intermediario consegni al ricorrente copia della documentazione inerente alle operazioni contestate, da cui risulti il nominativo dei beneficiari. Respinge nel resto (...omissis...).